

# Comune di Colturano

Provincia di Milano

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Settore Ecologia ed Ambiente

---

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

A TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE

# INDICE

1 - Principi.	Pag. 4
2 - Oggetto del Regolamento.	" 4

## TITOLO 1°

### NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3 - Oggetto della salvaguardia.	Pag. 6
4 - Principi regolatori del verde su aree private	" 6
5 - Piante Monumentali e Grandi alberi	" 9
6 - Biblioteca dei Grandi Alberi sul territorio di Colturano	10
7 - Interventi colturali e di manutenzione sul verde pubblico	" 11
8 - Norme di esclusione	" 11
9 - Abbattimenti di alberature su aree private	" 12
10 - Abbattimenti di alberature su aree comunali	" 13
11 - Potature di alberi e arbusti	" 15
12 - Danneggiamenti.	" 17
13 - Aree di cantiere.	" 18
14 - Scelte delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	" 19
15 - Difesa fitosanitaria	" 20
16 - Pulizia dei fossi	" 21
17 - Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	" 22
18 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	" 22
19 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	" 23
20 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	" 23
21 - Alberi di pregio: obblighi dei proprietari	" 24

## TITOLO 2°

### REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - AFFIDO AREE VERDI AI PRIVATI

22 - Disposizioni generali	" 26
23 - Accesso ai parchi	" 26
24 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	" 26
25 - Accesso dei veicoli motore negli spazi verdi	" 27
26 - Divieti	" 27
27 - Giochi	" 28

28 - Spazi per cani	"	28
29 - Adozione del verde pubblico	"	29
30 - Soggetti ammessi	"	30
31 - Oneri a carico del soggetto affidatario	"	30
32 - Modalità di affidamento degli interventi	"	31
33 - Durata della gestione	"	32

### TITOLO 3°

#### SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

34 - Controllo	"	35
35 - Ordinanze del Sindaco	"	35
36 - Vigilanza	"	35
37 - Sanzioni	"	35
38 - Norme finanziarie	"	38
39 - Norme regolamentari in contrasto	"	38
40 - Riferimenti legislativi	"	38
41 - Entrata in vigore	"	38

<b>APPENDICE 1</b>	"	39
--------------------	---	----

<b>ALLEGATO A</b>	"	43
-------------------	---	----

<b>ALLEGATO B</b>	"	44
-------------------	---	----

<b>ALLEGATO C</b>	"	46
-------------------	---	----

<b>ALLEGATO D - La biblioteca dei grandi alberi di Colturano</b>		
--	--	--

## Articolo 1

### PRINCIPI

La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione dell'aria e dell'acqua, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della Città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura.

Riconosciutone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

## Articolo 2

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio urbano comunale, si applica nei luoghi di seguito elencati:

- Parchi e giardini comunali
- Aree vincolate
- Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere)
- Spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici)
- Aree verdi libere, attrezzate e no, destinate al gioco
- Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale
- Giardini privati aperti ad uso pubblico
- Giardini privati
- Orti urbani, sia pubblici che privati
- Fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, ecc.)
- Aree incolte, rogge, sentieri (possono essere pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico-sanitario e ambientale) comunque all'interno del perimetro urbano.
- Aree agricole (sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria).

TITOLO 1°

NORME GENERALI A TUTELA DEL  
VERDE  
PUBBLICO E PRIVATO

## Articolo 3

### OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà privata sia su quella pubblica, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.

Su tutto il territorio comunale devono essere conservati e tutelati in particolare:

- gli alberi aventi diametro superiore a 25 cm (pari a una circonferenza di 78 cm) a 1,00 m da terra (escluse le alberature in zone agricole);
- alberi posti in sostituzione obbligatoria a seguito di abbattimento;
- gli alberi che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio

Esulano dal presente Regolamento:

- le piante da frutto, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno, da frutto e i vivai anche in stato di temporaneo abbandono della coltivazione;
- le superfici a bosco, così come definite dalla L.R. n°31 del 2008 e s.m.i., dove si applica la relativa Legislazione vigente;
- gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimento di terra di cui alla L.R. n°31/2008 e s.m.i.

## Articolo 4

### PRINCIPI REGOLATORI DEL VERDE SU AREE PRIVATE

#### INSERIMENTO AMBIENTALE

In ambito extraurbano gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione del paesaggio agricolo storico con alberature disposte a filari in fregio a strade poderali e canali irrigui.

In ambito urbano gli impianti di alberi dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle specie poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile e tenere conto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o di progetto. In particolare, le specie scelte, dovranno arrecare, una volta giunte a piena maturazione, il minimo disagio possibile a pedoni e automobilisti.

#### Sistemazione a verde

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà

prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal P.G.T. e dal presente Regolamento.

Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni edilizie, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti, oltre la parte architettonica, anche una tavola di progetto relativo alla parte a verde con la rilevazione delle alberature esistenti.

### Interventi edilizi sull'esistente

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente

### Documentazione progettuale

I progetti edilizi dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate.

Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna.

Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, ecc.

### Difformità esecutiva

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine di trenta giorni. Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

### Aree di espansione

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna.

### Norme di progettazione

La progettazione del verde dovrà indicare il diametro approssimativo della chioma al momento della piantumazione e quello a sviluppo finale.

Al fine di evitare future incompatibilità, la chioma, a massimo sviluppo, non dovrà

interferire con canali di gronda e non togliere luce a locali destinati all'attività, quali ad esempio aule scolastiche, uffici, cucine, locali di soggiorno etc...

#### Piantumazioni obbligatorie

In attuazione delle normative di P.G.T., integrato/specificato dal presente Regolamento, tutti i progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere una piantumazione nei seguenti limiti:

- Zone residenziali: 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 5 ogni 80 Mq di superficie scoperta destinata a verde
- Zone per attività Terziarie e zone per attrezzature commerciali: 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 5 ogni 120 Mq di superficie scoperta.

Per consentire una corretta progettazione in relazione al contesto ogni albero di alto fusto potrà essere sostituito da 1,5 alberi a medio fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 3 o a due alberi a basso fusto.

Nel caso in cui, tenuto conto dei vincoli posti dagli edifici, il progettista ritenga impossibile porre in opera correttamente le alberature nelle quantità previste dalla normativa urbanistica, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Colturano.

Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Colturano si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.

La monetizzazione sarà effettuata tenendo come parametro il costo complessivo di piantumazione di un taglio di circonferenza di cm. 12 misurati a cm. 100 da terra nonché il costo dell'area necessaria, valutata in mq. 60/pianta.

Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico, provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente.



## Articolo 5

### PIANTE MONUMENTALI E GRANDI ALBERI

Gli individui arborei sono definiti "Piante Monumentali" quando sono di particolare pregio storico e botanico. Gli interventi sulle piante monumentali sono soggetti all'autorizzazione del presente regolamento e dovranno essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera del commercio, sotto il diretto controllo del Responsabile Ufficio Tecnico a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, viene introdotta la categoria dei Grandi Alberi, elementi naturali, serbatoi di biodiversità, ma anche "messaggeri" di periodi storici passati, capaci di raccontare il nostro territorio in maniera differente. Il loro valore non si limita al solo fatto di essere alberi maturi e di grandi dimensioni: essi sono anche efficaci strumenti per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici attraverso l'erogazione di numerosi servizi ecosistemici (come l'ombreggiamento, la produzione di ossigeno, il garantire sussistenza alla vita di numerosi insetti e animali ecc.).

Per Grandi Alberi vengono considerati non solo gli alberi monumentali ma anche alberi che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- **Alberi che possiedono caratteristiche estetiche non comuni**, con particolare riguardo al portamento, al tronco, alla chioma, alla maestosità e ai possibili positivi effetti di ombreggiamento (se in un contesto urbano, per il contenimento dell'effetto Isola di Calore Urbana).
- Piante riconducibili a **elementi legati alla storia del territorio del Basso Milanese**, ovvero l'albero quale elemento sopravvissuto di un antico filare, di un bosco scomparso o di un'attività agricola non più in uso (come i gelsi, utilizzati per la fabbricazione della seta, oppure i salici capitozzati per i vimini o ancora come pianta ornamentale / esotica di dimore e cascate).
- Alberi di almeno **50 anni** (per la determinazione si può ricorrere alle foto aeree disponibili nel Geoportale della Regione Lombardia).
- **Piante aventi una circonferenza** rilevata a 1,3 m di altezza superiore ai valori indicati di seguito (Oltre a quanto indicato nella tabella definita dalla Legge 14 gennaio 2013, n°10 e Decreto interministeriale 23 ottobre 2014):
- Per aceri, ontani, salici, frassini, tigli, olmi, platani la circonferenza uguale o superiore a **250 cm**.
- Per i pioppi il valore della circonferenza uguale o superiore a **320 cm**.
- Per le querce il valore della circonferenza uguale o superiore a **230 cm**, se sono visibili nelle foto aeree del 1975 del Geoportale della Regione Lombardia e se possiedono un portamento notevole o caratteristiche estetiche tipiche delle querce isolate o in filare della pianura padana.

- Robinie, circonferenza uguale o superiore a **290 cm**.
- Cedri, uguale o superiore a **380 cm**;
- Bagolari, uguale o superiore a **380 cm**;
- Per Alberi da frutto (meli, peri ecc.) cresciuti spontaneamente, la circonferenza deve essere non inferiore a **190 cm**.
- Altre piante esotiche, **340 cm**.

I Grandi Alberi vengono riconosciuti come "infrastruttura verde" di fondamentale importanza per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici e per cercare di contrastarne gli effetti.

## Articolo 6

### BIBLIOTECA DEI GRANDI ALBERI SUL TERRITORIO DI COLTURANO

L'allegato D riporta tutti gli alberi ricadenti all'interno di questa categoria. Tale elenco, congiuntamente alla mappa realizzata con lo strumento "Google My Maps", rappresenta la "Biblioteca dei Grandi Alberi" del comune di Colturano. Per ogni albero vengono indicati la specie, la posizione, le coordinate geografiche e alcune caratteristiche principali legate all'esemplare in oggetto.

La mappa rappresenta in maniera grafica, diverse categorie di Grandi Alberi:

- Icona Verde, grandi alberi non monumentali (ai sensi della normativa vigente);
- Icona Gialla, grandi alberi esotici non monumentali (ai sensi della normativa vigente);
- Icona Viola, grandi alberi con caratteristiche di monumentalità (con valori di circonferenza vicini o superiori a quelli indicati dalla normativa vigente) o plurisecolari;
- Icona Nera, grandi alberi abbattuti o morti.

L'aggiornamento della Biblioteca dei Grandi Alberi è annuale e può essere in carico all'Amministrazione Comunale, al WWF Sud Milano o a una qualsiasi associazione del territorio di Colturano individuata dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere o vietare interventi sulle piante monumentali e sui Grandi Alberi e si impegna a collaborare per la migliore gestione delle piante stesse.

## Articolo 7

### INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE SUL VERDE PUBBLICO

Gli interventi colturali sul verde pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà Comunale, effettuati da azienda delegata dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale.

## Articolo 8

### NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura da legno a cicli brevi, quali ad esempio, la pioppicoltura.

Il taglio degli alberi di coltura destinati alla produzione del legno o della cellulosa, non può, in ogni caso, essere eseguito in primavera ed in estate, al fine di salvaguardare la nidificazione degli uccelli.

A tale scopo si definiscono:

- 1 *coltivazione specializzata*: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2 *coltivazione semi specializzata*: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno. Anche in questo caso il taglio non potrà essere eseguito in primavera-estate.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dal presente regolamento i vivai e simili a scopo commerciale.

## Articolo 9

### ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE PRIVATE

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Di Governo e dei relativi strumenti attuativi.

In particolare, l'abbattimento è autorizzato nei seguenti casi:

- Quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali o sentenza giudiziaria;
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

L'abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione indicate all' art. 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Colturano. Coloro che intendono procedere all'abbattimento delle piante sopra descritte devono presentare l'istanza all'Ufficio preposto del Comune, utilizzando la apposita modulistica, corredata da documentazione fotografica. In alternativa, il proprietario dell'albero è tenuto a conservare una sezione del tronco che possa testimoniare il danno/pericolo strutturale e documentazione planimetrica. Nell'istanza debbono essere descritte le caratteristiche delle piante, le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura. La domanda deve attestare, inoltre, il rispetto di tutte le prescrizioni e principi di cui al presente regolamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a persone e/o cose o ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni d'intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 1 (uno) anno a partire dalla data del rilascio. Per alberi aventi diametro uguale o superiore a 25 cm (misurato a cm 100 da terra) dovrà essere allegata anche una relazione di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, o titolo equipollente) comprovante l'effettiva necessità dell'intervento di abbattimento.

Sono fatti salvi particolari casi di motivata e provata urgenza relativi ad un pericolo attuale ed immediato, per i quali dovrà comunque essere inoltrata (anche a mezzo mail) la comunicazione di abbattimento, trasmettendo entro cinque giorni dalla data di esecuzione dei lavori, la documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato l'abbattimento (relazione e documentazione fotografica).

In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti sono vietati nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento nei limiti imposti dalla normativa di P.G.T. e dal precedente articolo 4.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 250 cm ed una circonferenza non inferiore a 12 cm.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Colturano.

Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Colturano si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.

Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente così come specificato nel successivo art. 10.

L'inottemperanza alle prescrizioni, riportate nell'autorizzazione rilasciata dal comune, comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

## Articolo 10

### ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando, senza possibilità alternative, necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi.

In particolare, l'abbattimento è consentito nei seguenti casi:

- In ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

La Società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di abbattimento, riportando le motivazioni che giustificano l'abbattimento con analisi effettuate attraverso la strumentazione professionale corrente, oppure, in caso di evidenza, attraverso la V.T.A.(Visual tree assessment).

Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari con urgenza a causa di assoluta necessità, al fine di evitare imminenti gravi pericoli a persone o cose, la società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione comunale con massima tempestività (mediante mail) fornendo, entro cinque giorni dalla data di abbattimento, una documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato l'esecuzione del lavoro (relazione scritta e documentazione fotografica).

In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura del gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

Annualmente la Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà presentare un progetto di piantumazione di essenze arboree, in numero almeno pari a quelle abbattute, su nuove aree o in potenziamento del verde pubblico esistente

In caso di abbattimento o danneggiamento volontario del patrimonio, oggetto del presente Regolamento, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.

## Articolo 11

### POTATURE DI ALBERI ED ARBUSTI

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potatura. La potatura, quindi, è un intervento preventivo che riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguita da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura.

Le potature degli alberi dovranno essere eseguite durante la fase di riposo vegetativo, quindi in autunno o a fine inverno. Gli intervalli temporali indicati sono motivati dalla valutazione che negli ultimi anni non ci sono stati inverni particolarmente rigidi e che le gemme sono precoci. La scelta di questi periodi, inoltre, è volta anche a proteggere il delicato periodo della nidificazione dell'avifauna, che sempre a causa dei cambiamenti climatici, ha modificato il periodo riproduttivo.

Gli interventi di potatura dovranno essere eseguiti in modo tale da non arrecare danni strutturali alla pianta, e da ridurre al minimo l'attacco da parte di funghi e agenti patogeni che potrebbero portare a degenerazione e successiva morte della pianta.

Nell'ambito di parchi e giardini devono essere eseguiti con regolarità gli interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto.

Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralciare la visibilità dei punti luce.

Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 5 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita «potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno». Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate.

Si vedano ad esempio le norme nell'Allegato A del presente regolamento.

Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre. Nei casi eccezionali in cui vi sia un'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con massima attenzione e rispetto per le specie animali.

Gli interventi potranno essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo;

2. Per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 1° novembre al 15 marzo;
3. i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre- febbraio).

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate attraverso comunicazione scritta.

Gli stessi interventi non richiedono l'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale ma devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato (A).

Nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non fossero rispettate e da tale inosservanza ne derivi o ne possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta, si procederà all'applicazione della sanzione.

La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto a seconda dei casi:

- Al proprietario dell'albero;
- Nel caso di condominio, all'amministratore dello stesso;
- Nel caso di alberature su suolo pubblico, alla Società a cui è stata affidata la gestione del verde pubblico.

Al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante, ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungistatico).

È fatto obbligo, ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature di contenimento.

Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, vietate.

Eventuali deroghe possono essere concesse, ma saranno considerate agli effetti del presente regolamento abbattimenti e quindi soggette ad autorizzazione come da art. 6, solo qualora ritenute necessarie su parere di un tecnico abilitato la cui perizia andrà allegata alla richiesta di intervento.

Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso della Direzione Comunale competente per il



verde pubblico. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre tutelare la flora e la fauna, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

## Articolo 12

### DANNEGGIAMENTI

Gli interventi che danneggiano l'essenza arborea (pur senza comprometterne la vita) saranno sanzionati.

- A) È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- B) È vietato rendere totalmente impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche di materiali liquidi o solidi;
- C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento max di 20 cm. con materiale altamente drenante. È vietato inoltre l'asporto di terriccio;
- D) È vietato affiggere cartelli manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private;
- E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 13 del presente regolamento. In casi eccezionali, urgenti e documentati, l'Amministrazione può concedere specifica deroga;
- F) È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature, all'interno delle aree di pertinenza e nelle aree a verde;
- G) È vietato lo scortecciamento ed infliggere ferite al tronco ed ai rami degli alberi.

## Articolo 13

### AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, ecc.).

#### **Lavori di scavo**

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere eseguiti con tecniche che non danneggino l'apparato radicale, rispettando la distanza minima che non può essere inferiore a 1,5 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1 metro per gli alberi di 3° grandezza, per gli alberi a portamento fastigiato/colonnare e per gli arbusti, considerando anche l'estensione della chioma dell'albero. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici si deve procedere con particolari precauzioni, quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con adeguato prodotto fito sanitario.

Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei Platani (*Platanus* spp.), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se si verificheranno interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, dovranno essere coperte con materiale isolante (ad esempio silicogel).

I lavori di livellamento nell'area radicale devono essere eseguiti a mano.

#### **Protezione degli alberi**

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

È vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

#### **Deposito di materiali**

Nella zona delle radici, equivalente al minimo dell'estensione della chioma, non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti,

macchine operatrici e betoniere.

In particolare, si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi.

### **Transito di mezzi**

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.

Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

### **Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere**

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio comunale competente.

I danneggiamenti che compromettono anche potenzialmente la vitalità della pianta sono sanzionati.

Nelle aree di cantiere è obbligatoria la lotta contro le infestanti ed in particolare contro l'*Ambrosia artemisiifolia* (ambrosia, specie erbacea)

Il Responsabile del cantiere è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area, nel caso in cui essa sia presente.

In caso di inosservanza si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa.

## **Articolo 14**

### **SCELTE DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI**

Di norma, tutti i nuovi impianti extraurbani o comunque aventi valenza paesistica devono essere eseguiti con essenze autoctone, tipiche della pianura lombarda. Sono ammesse deroghe per ragioni motivate. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento assicurando le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali, mentre possono lasciare maggiore possibilità di scelta nelle aree urbane, avendo l'ambiente condizioni lontane da quelle originarie.

I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale, di marciapiedi o di aree a parcheggio dovranno privilegiare specie che non comportano problemi collegati a pollinazione, resina eccessiva e inconvenienti simili.

I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale e di marciapiedi sono consentiti solo in presenza di adeguata fascia sistemata a verde a salvaguardia dell'apparato radicale della pianta, con l'avvertenza che la presente norma non si applica alle piante decorative a basso fusto. Soluzioni alternative sono consentite solo previa autorizzazione dei competenti uffici comunali

Specie diverse possono essere usate in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Gli interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.) devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura, creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

I nuovi impianti nelle aree private devono contemplare le specificità del luogo, i potenziali disagi che può arrecare la pianta a maturazione completata e dovranno essere scelte le essenze più adatte, anche in merito al futuro sviluppo di chioma, tronco ed apparato radicale.

## Articolo 15

### SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA E DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Nelle azioni di difesa fitosanitaria allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

I trattamenti contro i parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba degli insetti impollinatori, tra cui le api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbici tossici per le stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extrafiorali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante. Si ricorda che su suolo pubblico è vietato l'utilizzo dell'erbicida Glyphosate, mentre gli altri diserbanti utilizzati soprattutto in ambito agricoli devono essere utilizzati mantenendo una fascia di rispetto di almeno 1m da strade, fossi irrigui anche temporanei e da siepi campestri.

Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa vigente

## Art. 16

### PULIZIA DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o gestori, siano essi enti pubblici e/o privati.

Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo autunnale, e comunque mai dopo della metà del mese di marzo.

Tali interventi non possono essere praticati nelle aree identificate dall'Amministrazione Comunale come zone di rifugio e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti.

## Art.17

### IMPIANTO E MANUTENZIONE ALBERATURE PRIVATE A CONFINE CON SPAZI PUBBLICI

I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico con marciapiedi e piste ciclabili devono contenere le siepi e la diffusione delle piante alloctone di proprietà, in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del Codice civile e dei Regolamenti Comunali.

Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall'art. 892 e 899 del C.C.

In particolare, le siepi di delimitazione delle proprietà private verso spazi pubblici non dovranno oltrepassare il confine di proprietà, dal limite del marciapiede esistente e dall'allineamento del marciapiede fissato dal P.G.T., qualora non vi fosse coincidenza con quello esistente.

Oltre a queste operazioni, i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art.4 ed all'art. 8 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale e documentata urgenza, dovranno provvedere anche al taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale o che recano intralcio al traffico pedonale e ciclabile.

## Art. 18

### SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. Al fine di tutelare i luoghi di nidificazione e riparo degli animali selvatici, tali interventi manutentivi non potranno essere eseguiti nel periodo primaverile ed estivo.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi della bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli. Anche questi dovranno, di norma, essere eseguiti al di fuori dei periodi primaverile ed estivo

## Articolo 19

### SALVAGUARDIA DI SPECCHI D'ACQUA

A) I maceri e gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati. È vietato, di norma, il loro tombamento/interramento, ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento/interramento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura di maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

L'Amministrazione Comunale provvederà compatibilmente al censimento del patrimonio arboreo, a censire le zone di rifugio, riparo e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici, presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

B) È tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

## Articolo 20

### SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

È vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati e documentati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, da nuove opere di urbanizzazione primaria o da opere stradali anche di rilevanza sovracomunale, previa verifica dell'impossibilità di soluzioni alternative.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, purché effettuati nel rispetto dell'ecologia complessiva dei corsi d'acqua.

Nelle acque dei laghetti, fontanili, stagni, canali, rogge e zone umide, presenti all'interno del territorio comunale è vietato:

- a. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;
- b. la balneazione;
- c. l'introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata.

Le sponde dei laghetti, canali e rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di "naturalizzarsi" con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l'habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella Direttiva Habitat (es. *Lycaena dispar*).

Deve essere preservata e tutelata la flora spontanea, protetta da apposita norma regionale (tifa, giunco, salcerella, iris, ecc.), presente lungo le sponde di corsi e specchi d'acqua, presenti su tutto il territorio comunale.

## Art. 21

### ALBERI DI PREGIO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Le essenze arboree rientranti nei "Criteri per la valutazione degli alberi di pregio" sono soggette a particolare tutela.

Gli alberi di pregio di cui all'art.5 del presente regolamento possono essere individuati dall'Amministrazione comunale con apposito censimento (articolo 6) e conseguente atto sulla base dei criteri indicati nell'APPENDICE 1 ed in relazione a particolari caratteristiche dell'essenza arborea quali età, valore ecologico-ambientale, paesaggistico e/o storico- culturale e/o estetico-ornamentale.

L'individuazione di un albero di pregio sarà comunicata per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale al proprietario dello stesso.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.



TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI  
PARCHI E DEI GIARDINI  
PUBBLICI.  
AFFIDO AREE VERDI A PRIVATI

## Articolo 22

### DISPOSIZIONI GENERALI

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale e ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, allo stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

## Articolo 23

### ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle ore giornaliere di apertura, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

## Articolo 24

### USO DEGLI SPAZI VERDI E COMPORTAMENTI VIETATI

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o alle attività sociali/ricreative.

È possibile utilizzare i parchi e/o giardini pubblici per le feste dei bambini (fino all'età di 12 anni), a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a) deve essere inoltrata, al Comune di Colturano, la comunicazione di utilizzo dello spazio verde almeno sette giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato B;
- b) non è previsto l'uso esclusivo di spazi e arredi (es. panchine, strutture ludiche, ecc.) che dovranno essere a disposizione di tutti;
- c) non è consentito attaccare cartelli, palloncini, materiale vario ad alberi e arbusti;
- d) è consentito posizionare un unico tavolo per collocare cibo e bevande che dovrà essere tolto al termine dell'evento;
- e) non è consentito accendere fuochi né usare barbecue di alcun tipo;
- f) non è consentito l'uso di apparecchiature per la diffusione sonora;
- g) non è consentito entrare nel parco con veicoli a motore per il carico e scarico di cibo ed altro materiale;
- h) al termine dell'evento, il soggetto che ha inoltrato la comunicazione di cui al punto

a), dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere conferiti, in modo differenziato, nei cassonetti ove abitualmente conferisce i rifiuti domestici.

Nelle aree a verde è inoltre:

- Vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione;
- Vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- Vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti;
- Vietato estirpare, tagliare negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione o comunque danneggiare la cortina erbosa e le specie arboree e arbustive o scavare il terreno.

## Articolo 25

### ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NEGLI SPAZI VERDI

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque a passo d'uomo:

1. motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
2. mezzi di soccorso;
3. mezzi di vigilanza in servizio;
4. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.

## Articolo 26

### DIVIETI

Negli spazi verdi è vietato:

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
3. catturare, molestare o ferire animali;
4. disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
5. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale

- del terreno nonché calpestare le aiuole (per aiuole non si intende il prato erboso);
6. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
  7. versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e ristagni d'acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
  8. il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
  9. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore;
  10. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
  11. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
  12. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
  13. è vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.

## Articolo 27

### GIOCHI

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

## Articolo 28

### SPAZI PER CANI

Le persone che conducono i cani negli appositi spazi verdi sul territorio comunale devono essere munite di sacchetto che, all'occasione, dovrà essere immediatamente utilizzato per la raccolta degli escrementi del proprio cane.

## Articolo 29

### ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associata e privata, per la realizzazione e/o manutenzione e/o gestione e cura di giardini, aiuole, rotatorie, fioriere, spartitraffico, aree a verde a corredo di servizi pubblici, porzioni di parchi, ecc. nei modi previsti dagli articoli seguenti.

L'obiettivo è stimolare e favorire la cura dell'ambiente urbano che necessita del rispetto e della protezione di tutti, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Di seguito si specificano le attività che si possono attuare, a titolo gratuito, in accordo con l'Amministrazione Comunale:

- riqualificazione di nuove aree verdi;
- manutenzione e/o gestione ordinaria di aree verdi;
- piantumazioni;
- creazione di aiuole tematiche (es. ricostruzione di habitat favorevoli allo stanziamento di farfalle);
- tutela di piccole aree all'interno dei parchi, nelle quali saranno seminate fioriture selvatiche, al fine di tutelare la biodiversità con particolare attenzione agli insetti (farfalle, api ed altri insetti). Tali aree saranno corredate da un'apposita cartellonistica;
- effettuazione di interventi manutentivi degli arredi urbani (es. panchine);
- manutenzione delle aree di sgambatura dei cani.

Sono considerate:

- a) **manutenzioni ordinarie:** la pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico e relativo conferimento degli scarti organici, lavorazione del terreno ed eventuale concimazione, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e delle tipologie dell'area a verde;
- b) **riqualificazione:** la progettazione di un'area con l'esecuzione di piantagione di alberi, fiori, arbusti, siepe e semina prati, inserimenti di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente.

## Articolo 30

### SOGGETTI AMMESSI

Le aree indicate all'articolo precedente possono essere affidate ai sottoelencati soggetti:

1. Singolo cittadino: residente o avente domicilio nel Comune di Colturano;
2. Cittadini residenti o aventi domicilio nel Comune di Colturano che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
3. Associazioni: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
4. Circoli senza fine di lucro;
5. Condomini;
6. Istituti scolastici e/o singole classi;
7. Parrocchie e centri di culto;
8. Aziende - imprese - artigiani e altre attività economiche e/o Istituti di credito.

## Articolo 31

### ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dagli articoli 29), 30) e nella rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza e di tutela ambientale.

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi, da eseguirsi a titolo gratuito, prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Colturano. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, al fine di poter consentire l'eventuale esecuzione degli interventi manutentivi. Detti soggetti provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario si assume la responsabilità per eventuali danni, a persone o cose, conseguenti alla gestione e/o manutenzione dell'area affidata.

L'assegnatario si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della realizzazione e/o gestione dell'area assegnata.

Il Comune non risponderà di eventuali furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare nell'ambito della riqualificazione e/o gestione dell'area assegnata.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario.

Eventuali opere realizzate sull'area, da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della convenzione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere rimborso alcuno.

## Articolo 32

### MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

I soggetti interessati a prendersi cura del verde pubblico dovranno produrre apposita richiesta alla Direzione competente del Comune di Colturano compilando l'apposito modulo riportato nell'allegato C, indicando:

- i dati del richiedente;
- la proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione, gestione, cura);
- l'elenco delle persone coinvolte nell'intervento;
- dichiarazione del possesso dei mezzi necessari ad eseguire i lavori oppure il nominativo della ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dei soggetti richiedenti;
- dichiarazione di non avere debiti accertati, attuali o pregressi di natura tributaria e/o extra tributaria, nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedete.

La Direzione comunale competente verificherà le condizioni di ammissibilità dell'istanza ed esaminerà la documentazione prodotta dai soggetti interessati. Dopo aver espletato le procedure di verifica, gli atti saranno trasmessi alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento di affidamento dell'area.

La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, delega il dirigente della Direzione competente ad assegnare la gestione delle aree verdi, mediante stipula di apposita convenzione, al fine di disciplinare i singoli aspetti connessi alla realizzazione/gestione

degli interventi.

Nel caso in cui una singola area sia richiesta da più soggetti, il Dirigente della Direzione preposta, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, nonché del progetto acquisito, rilascia opportuno parere in merito.

Ai fini dell'istruttoria sono assunti i seguenti parametri:

1. Valutazione dell'intervento proposto dal richiedente nell'apposita istanza e dei mezzi necessari ad eseguire i lavori;
2. Soggetto richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa;
3. Esecuzione buona e regolare del medesimo intervento svolto in precedenti occasioni.

Terminata l'istruttoria con la quale sarà selezionato il soggetto avente maggiori requisiti, gli atti saranno trasmessi alla Giunta Comunale che, con apposito atto deliberativo, delegherà il Dirigente della Direzione competente ad assegnare la gestione delle aree verdi, mediante stipula di apposita convenzione. Si procederà, inoltre, a comunicare agli altri soggetti interessati il mancato accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

Il soggetto assegnatario potrà apporre sull'area consegnata una targa personalizzata, le cui dimensioni non devono superare cm. 60x40, riportante la dicitura: "QUESTO VERDE È CURATO DA ...." i cui costi saranno a totale carico dell'assegnatario. I soggetti indicati al punto 8) dell'art. 30 del presente Regolamento sono soggetti al pagamento dell'imposta o canone per la pubblicità.

L'elenco degli assegnatari delle aree sarà pubblicato sul sito internet del Comune Colturano.

### Articolo 33

#### DURATA DELLA GESTIONE

La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata ai sensi del precedente art. 32, avrà una durata triennale con possibilità di disdetta da parte degli affidatari, da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza gli affidatari potranno chiedere il rinnovo della concessione dell'area per il successivo triennio.

L'area assegnata in gestione non può essere ceduta, data in affitto, essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità dal richiedente. Sono fatti salvi documentati motivi personali e di salute comunicati al



Comune, a causa dei quali l'area potrà essere gestita da un soggetto di fiducia dell'assegnatario per un periodo non superiore a 6 mesi.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, la Direzione competente del Comune inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla data di contestazione.

È facoltà dell'Amministrazione rescindere la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento nei seguenti casi:

- quando l'area assegnata non venga mantenuta secondo gli accordi assunti;
- quando l'area assegnata non risulti in buono stato;
- quando venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà mediante comunicazione scritta e senza indennizzo alcuno. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

L'assegnazione dell'area potrà essere, inoltre, revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altra motivazione di pubblico interesse. L'area rientrerà nella piena disponibilità comunale.

TITOLO 3°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE  
E  
REGOLAMENTI IN CONTRASTO

## Articolo 34

### CONTROLLO

L'amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale e gli Enti preposti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

## Articolo 35

### ORDINANZE DEL SINDACO

In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, e nel caso in cui si accerti, su aree private, una situazione di pericolo determinata da alberature instabili, il Sindaco, nel primo caso, può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, nel secondo caso l'abbattimento delle alberature che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

## Articolo 36

### VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e agli Enti preposti al controllo.

## Articolo 37

### SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod..  
Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni commisurato alla gravità del danno, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche normative regionali e/o

nazionali vigenti in materia.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni riportate nella tabella sottostante:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
9 e 10	Abbattimento alberi senza autorizzazione	Euro 250 per albero abbattuto con obbligo di ripiantumazione sostitutiva
9	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione	Euro 200 per prescrizione non ottemperata
11	Potature di alberi e arbusti	Euro 100 per pianta o arbusto
12	Danneggiamenti	Euro 200 per singola violazione oltre al risanamento del danno
13	Aree di cantiere	Euro 150 per singola violazione con l'obbligo di piantumazione / sostituzione di piante danneggiate
15	Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria	Euro 200

16	Pulizia fossi	Euro 150
17	Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	Euro 200
18	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni Arbustivi	Euro 150
19-20	Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Euro 400 con l'obbligo di ripristino
20 punto a	Salvaguardia di fossati e delle acque comprese nelle aree a verde	Euro 400 con l'obbligo di ripristino
20 punto c	Salvaguardia di fossati e delle acque comprese nelle aree a verde	Euro 200
24	Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	Euro 200 per singola violazione
25	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi	Euro 200
26	Divieti punto 1 " Punto 2-3-4 " Punto 5 " Punto 6 " Punto 8 " Punto 9 " Punto 10 " Punto 11-12	100 Euro 400 Euro 100 Euro 200 Euro 50 Euro 100 Euro 50 Euro 300 Euro
27 -28	Giochi - Spazi per cani	Euro 50

## Articolo 38

### NORME FINANZIARIE

Tutte le sanzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento, sono introitate nell'apposita risorsa di bilancio.

## Articolo 39

### NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

## Articolo 40

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

## Articolo 41

### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

È abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

## APPENDICE 1

La valutazione e la catalogazione di "albero di pregio" devono avvenire in base ad elementi di natura storica, paesaggistica, estetica, di inserimento urbano, di singolarità, di rigogliosità, età ed imponenza, di importanza e funzione, anche in relazione alle comunità umane ed animali presenti. Di seguito sono elencati i parametri oggettivi per definire gli alberi di pregio.

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

SPECIE AUTOCTONE <b>ALBERI 1^ GRANDEZZA (H&gt;20 M)</b>	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)
<i>Abies</i> spp.	> 15	> 80
<i>Acer platanoides</i>	"	"
<i>Acer pseudoplatanus</i>	"	"
<i>Celtis australis</i>	"	"
<i>Betula pendula</i>	"	"
<i>Castanea sativa</i>	"	"
<i>Cupressus sempervirens</i>	"	"
<i>Fagus sylvatica</i>	"	"
<i>Fraxinus excelsior</i>	"	"
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	"	"
<i>Aesculus Hippocastanum</i>	"	"
<i>Quercus ilex</i>	"	"
<i>Juglans regia</i>	"	"
<i>Ulmus minor</i>	"	"
<i>Ulmus glabra</i>	"	"
<i>Picea abies</i>	"	"
<i>Pinus nigra</i>	"	"
<i>Pinus pinaster</i>	"	"
<i>Pinus sylvestris</i>	"	"
<i>Pinus pinea</i>	"	"
<i>Populus alba</i>	"	"
<i>Populus nigra</i>	"	"
<i>Populus canescens</i>	"	"
<i>Platanus hybrida</i>	"	"
<i>Platanus orientalis</i>	"	"
<i>Quercus cerris</i>	"	"
<i>Quercus robur</i>	"	"
<i>Quercus petraea</i>	"	"
<i>Tilia</i> spp.	"	"

SPECIE ESOTICHE <b>ALBERI 1^ GRANDEZZA (H&gt;20 M)</b>	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)
<i>Cedrus</i> spp.	> 25	> 120
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	"	"
<i>Cryptomeria japonica</i>	"	"
<i>Ginkgo biloba</i>	"	"
<i>Gleditsia triacanthos</i>	"	"
<i>Larix deciduas</i>	"	"
<i>Libocedrus decurrens</i>	"	"
<i>Liriodendron tulipifera</i>	"	"
<i>Magnolia grandiflora</i>	"	"
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	"	"
<i>Sequoia sempervirens</i>	"	"
<i>Sophora japonica</i>	"	"

SPECIE AUTOCTONE <b>ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 m &lt; H &lt; 20 M)</b>	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)
<i>Acer campestre</i>	> 16	> 70
<i>Acer opalus</i>	"	"
<i>Acer monspessulanum</i>	"	"
<i>Alnus glutinosa</i>	"	"
<i>Alnus cordata</i>	"	"
<i>Alnus incana</i>	"	"
<i>Carpinus betulus</i>	"	"
<i>Carpinus orientalis</i>	"	"
<i>Fraxinus ornus</i>	"	"
<i>Morus alba</i>	"	"
<i>Morus nigra</i>	"	"
<i>Ostrya carpinifolia</i>	"	"
<i>Populus tremula</i>	"	"
<i>Pyrus pyraeaster</i>	"	"
<i>Quercus crenata</i>	"	"
<i>Quercus pubescens</i>	"	"
<i>Prunus avium.</i>	"	"
<i>Salix alba</i>	"	"
<i>Sorbus domestica</i>	"	"
<i>Taxus bacata</i>	"	"



SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 3^ GRANDEZZA (5 &lt; H &lt; 10 M)</b>	Altezza (m)	Diametro (cm)
Albizzia julibrissin	> 12	> 50
Eleagnus spp.	“	“
SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 &lt; H &gt; 20 M)</b>	Altezza (m)	Diametro (cm)
Ceratonia siliqua.	> 20	> 90
Catalpa bignonioides	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“
Paulownia tomentosa	“	“
Thuja gigantea	“	“
Dyospiros spp.	“	“

SPECIE AUTOCTONE ALBERI 3^ GRANDEZZA (5 m < H < 10 M)	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)
<i>Buxus sempervirens</i>	> 6	>30
<i>Cercis siliquastrum</i>	"	"
<i>Cornus</i> spp.	"	"
<i>Corylus avellana</i>	"	"
<i>Crataegus</i> spp.	"	"
<i>Erica arborea</i>	"	"
<i>Euonymus</i> spp.	"	"
<i>Frangula alnus</i>	"	"
<i>Hippophae rhamnoides</i>	"	"
<i>Ilex aquifolium</i>	"	"
<i>Juniperus communis</i>	"	"
<i>Laburnum</i> spp.	"	"
<i>Laurus nobilis</i>	"	"
<i>Malus</i> spp.	"	"
<i>Mespilus germanica</i>	"	"
<i>Ovella europaea</i>	"	"
<i>Phyllirea</i> spp.	"	"
<i>Prunus dulcis</i>	"	"
<i>Prunus persica</i>	"	"
<i>Prunus spinosa</i>	"	"
<i>Pyrantha coccinea</i>	"	"
<i>Rhamnus</i> spp.	"	"
<i>Salix</i> spp.	"	"
<i>Sambucus</i> spp.	"	"
<i>Sorbus aucuparia</i>	"	"
<i>Sorbus aria</i>	"	"
<i>Sorbus torminalis</i>	"	"
<i>Viburnum</i> spp.	"	"

## ALLEGATO A

### - NORME RIGUARDO INTERVENTI DI POTATURA -

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse necessaria dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.

#### a) Interventi su latifoglie:

- E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
- E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.
- Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta «a tutta cima con taglio di ritorno», eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 5 cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi. Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.

#### b) Interventi su conifere:

- Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a 3 cm., ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.
- Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto di chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
- Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei rami che si distaccano dalla porzione di fusto principale.
- Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva denuncia di intervento che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni in caso di testimoniato o evidente pericolo di rottura.

#### c) Interventi su latifoglie e conifere:

- Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità;
- E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari. Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

**ALLEGATO B**

Spett.le Comune di Colturano  
Pec: [protocollo@pec.comune.Colturano.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.Colturano.mi.it)

**FESTEGGIAMENTO PER BAMBINI  
COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DI GIARDINO O PORZIONE DI PARCO**

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a  
..... il ..... e residente a ..... in  
Via.....  
tel.....mail .....  
In qualità di .....

**COMUNICA**

che in occasione della festa di..... ,  
in data .....dalle ore.....alle ore.....  
utilizzerà per i festeggiamenti la seguente area:

Parchetto di Via .....

Parco giochi di Via .....

## SI IMPEGNA

A rispettare quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Pubblico e Privato con particolare riferimento all'art. 22 che recita:

*“Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o alle attività sociali/ricreative.*

*E' possibile l'utilizzare i parchi e/o giardini pubblici per le feste dei bambini (fino a 14 anni) a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:*

- a) deve essere inoltrata comunicazione al Comune di Colturano, almeno sette giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato B;*
- b) non è previsto l'uso esclusivo di spazi e arredi ( es. panchine, strutture ludiche, ecc.) che dovranno essere a disposizione di tutti;*
- c) non è consentito attaccare cartelli, palloncini, materiale vario ad alberi e arbusti;*
- d) è consentito posizionare un unico tavolo per collocare cibo e bevande che dovrà essere tolto al termine dell'evento.*
- e) non è consentito accendere fuochi né usare barbecue di alcun tipo;*
- f) non è consentito l'uso di apparecchiature per la diffusione sonora;*
- g) non è consentito entrare nel parco con veicoli a motore per il carico e scarico di cibo ed altro materiale;*
- h) al termine dell'evento, il soggetto che ha inoltrato la comunicazione di cui al punto a), dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere conferiti, in modo differenziato, nei cassonetti ove abitualmente conferisce i rifiuti domestici.*

*Nelle aree a verde è inoltre :*

*Vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione. Vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. Vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti.*

*Vietato estirpare, tagliare negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.”*

**Data**

**Firma**

**Allegare copia documento d'identità**

**ALLEGATO C**

**Spett.le Comune di Colturano**  
**Pec: [protocollo@pec.comune.colturano.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.colturano.mi.it)**

**DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE VERDI  
PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE**

Il sottoscritto (se persona fisica).....  
nato a ..... il ..... e residente a .....  
in Via.....  
tel.....mail .....

**Oppure se soggetto giuridico (es. associazione, cooperativa, istituto scolastico, azienda,  
ecc.,)**

Il sottoscritto.....  
nato a ..... il .....  
residente ..... in Via .....

In qualità di Rappresentante legale/Presidente di.....  
C.F. / P. I.V.A. ....

con sede in .....

Via .....

Tel/fax .....

e-mail .....

Pec.....

**CHIEDE**

L'assegnazione in gestione dell'area a verde sita nel Comune di Colturano di seguito specificata,  
secondo le modalità indicate negli articoli 27-28-29-30-31 del vigente Regolamento Comunale  
per la Tutela del Verde Pubblico e Privato:

- Aiuola/e di Via.....
- Fioriere di Via.....
- Spartitraffico di Via.....
- Rotonda di Via.....
- Parchetto di Via .....
- Parco giochi di Via .....
- Area cani di Via.....

**DICHIARA DI RAPPRESENTARE/ ESSERE**

- Singolo cittadino residente o avente domicilio nel Comune di Colturano;
- Cittadini residenti o aventi domicilio nel Comune di Colturano che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento
- Associazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale riconosciute
- Circoli senza fine di lucro
- Condomini;
- Istituti scolastici e/o singole classi;
- Parrocchie;
- Centri di culto;
- Azienda
- Impresa
- Artigiano
- Istituto di credito
- Altro da specificare.....

## DICHIARA ALTRESÌ

1. che la presente richiesta è formulata sulla base del vigente Regolamento comunale per la tutela del verde Pubblico e Privato, accettandone nella sua interezza ogni clausola e condizione.
2. Di impegnarsi nello svolgimento dei lavori e ad osservare tutte le normative vigenti in materia.
3. Di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, in ordine all'utilizzo di macchinari e/o strumentazioni, esonerando il Comune di Colturano da ogni responsabilità per danni a cose, animali o persone che dovessero derivare dall'uso di detti macchinari.
4. Di impegnarsi a svolgere l'attività in modo decoroso e nel rispetto delle prerogative del pubblico passaggio, escludendo qualsiasi responsabilità del Comune di Colturano in ordine all'attività di manutenzione dell'area.
5. Di non avere debiti accertati, attuali o pregressi di natura tributaria e/o extra tributaria, nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedete.
6. **Di provvedere al pagamento dell'imposta o canone per la pubblicità (solo in caso di soggetti indicati al punto 8) dell'art. 30 del Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Pubblico e Privato quali aziende - imprese - artigiani e altre attività economiche e/o Istituti di credito).**
7. **Di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.**

## ALLEGA

- Documento d'identità
- Dichiarazione del possesso dei mezzi necessari ad eseguire i lavori
- Bozzetto del cartello da apporre nell'area, corredato dalle misure dello stesso che non dovranno essere superiori a cm.60x40

### **In caso di cittadini che intendono associarsi per la gestione di aree verdi:**

- Elenco dei cittadini e relativi documenti di identità
- Dichiarazione del possesso dei mezzi necessari ad eseguire i lavori

### **oppure**

- Nominativo della ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dei soggetti richiedenti

### **In caso di manutenzione ordinaria:**

- Relazione tecnico descrittiva degli interventi di cura e manutenzione ordinaria dell'area prescelta
- Dichiarazione del possesso dei mezzi necessari ad eseguire i lavori



**oppure**

Nominativo della ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dei soggetti richiedenti

**In caso di interventi di riqualificazione e manutenzione con piantumazioni di nuove essenze:**

Relazione tecnico descrittiva degli interventi di riqualificazione e manutenzione dell'area richiesta in gestione con piantumazioni di nuove essenze;

Planimetria in scala 1:100 riportante il progetto.

Dichiarazione del possesso dei mezzi ad eseguire i lavori

**oppure**

Nominativo della ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dei soggetti richiedenti.

**In caso di interventi di riqualificazione e manutenzione con piantumazioni di nuove essenze e/o installazione di manufatti:**

Relazione tecnico descrittiva degli interventi di riqualificazione e manutenzione dell'area con piantumazioni di nuove essenze e installazione di manufatti;

Planimetria in scala 1:100 riportante il progetto;

Atto di asseverazione, in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Dichiarazione del possesso dei mezzi ad eseguire i lavori

**oppure**

Nominativo della ditta specializzata che effettuerà gli interventi per conto dei soggetti richiedenti

**Data**

**Firma**